



Unione europea
Fondo sociale europeo



**GARA D'APPALTO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO AL
RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA', LINEA DI
INTERVENTO 4 DELLA MISURA B1 DEL P.O.R. FSE
OBIETTIVO 3 TRIENNIO 2004-2006**

Azioni rivolte a cittadini immigrati, regolarmente presenti in Italia, con permesso di soggiorno per asilo politico; richiesta asilo politico D.L.gs. 140/05; motivi umanitari.

Determinazione n. 318368/2007

CAPITOLATO D'ONERI

articolo 54, commi 1, 2, D.Lgs. n° 163/06

PREMESSA

Disposizioni normative di riferimento

- ✓ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- ✓ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- ✓ P.O.R. Piemonte Obiettivo 3 F.S.E. 2000/2006, approvato con Decisione C(2004) 2107 del 09/06/2004;
- ✓ Complemento di Programmazione del P.O.R. Piemonte Obiettivo 3 F.S.E. 2000/2006 – Rev. 06 approvato con DGR n. 24-2215 del 20/02/2006;
- ✓ Reg.(CE) n° 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
- ✓ Reg.(CE) n° 1784/99, relativo al F.S.E.;
- ✓ Reg.(CE) n° 438/01, modificato dal Reg.(CE) n° 2355/02, riguardante i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali;
- ✓ Reg.(CE) n° 448/01, riguardante le rettifiche finanziarie;
- ✓ Reg.(CE) n° 1159/00, recante disposizioni in materia di informazione e pubblicità;
- ✓ Reg.(CE) n° 448/04, recante disposizioni in materia di spese ammissibili;
- ✓ Reg.(CE) n° 1681/94, modificato dal Reg.(CE) 2035/2005, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore.
- ✓ Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 41 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro".

Documentazione di riferimento

- ✓ D.G.R. n° 74 - 666 del 01/08/05 che approva gli indirizzi relativi all'attuazione della Misura B1 per il periodo 2004/2006 e ripartizione delle relative risorse a favore delle Province piemontesi;
- ✓ D.G.R. n° 83 - 675 del 01/08/05 ;
- ✓ D.G.P. n. 1494-447421 del 8 novembre 2005 che approva il Programma Operativo Provinciale per la realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro POR 2000-2006 OB3 Misura A2, Linee 3, 4 e Misura B1, Linee 2, 4, 5.

INTRODUZIONE

Con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1494-447421/2005 dell'8 novembre 2005 la Provincia di Torino ha approvato il Programma operativo per la realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro nel triennio 2004-2006 predisposto in attuazione delle Delibere della Giunta Regionale del 1 agosto 2005 n. **83-675** "Programma Operativo Regionale del Fondo

Sociale Europeo per l'obiettivo 3, 2000/2006. Indirizzi relativi all'attuazione della Misura A2 per il periodo 2004/2006 e ripartizione delle relative risorse a favore delle Province piemontesi" e n. 74-566 "POR FSE Obiettivo 3, 2000-2006. Misura B1: inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati. Indirizzi alle Province per la realizzazione delle Linee d'intervento 2, 4 e 5. Modalità di assegnazione delle risorse".

Parte delle risorse della Misura B1, riservate al finanziamento di programmi di intervento distinti in relazione a specifici target di utenza, sono state prioritariamente destinate ad **azioni a sostegno della occupabilità delle fasce deboli**, tra le quali rientrano gli immigrati non comunitari con problematiche che indeboliscono le loro potenzialità di inserimento nel mercato del lavoro.

Ambiti di intervento

La gara riguarda l'affidamento di servizi specialistici per l'accompagnamento alla persona nel percorso di inserimento lavorativo e il sostegno alle attività di sviluppo e rafforzamento dell'occupabilità dei cittadini immigrati non comunitari. Le risorse disponibili saranno utilizzate per progetti sperimentali realizzati in ambito locale con l'obiettivo di favorire il collegamento effettivo tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso interventi individualizzati e guidati da una figura di riferimento ("il referente del percorso"). Pertanto si richiede che sotto il profilo metodologico gli interventi siano caratterizzati dall'adozione di un modello di "case management".

Il soggetto proponente dovrà presentare una proposta progettuale che descriva il programma generale delle attività ed i servizi di orientamento e supporto all'inserimento lavorativo con riferimento alle caratteristiche dei diversi target indicati all'articolo 4 del presente capitolato ed alle specifiche possibili modulazioni di massima nei percorsi individuati.

ART. 1

DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato ed in genere in tutta la documentazione, sarà usata la terminologia di seguito specificata:

"Capitolato": il presente Capitolato d'oneri.

"Offerenti": le imprese, singole o raggruppate, che presentano la propria offerta in vista dell'ottenimento dell'appalto, nella persona del legale rappresentante.

"Servizio": il servizio di organizzazione e gestione dei servizi oggetto della presente gara.

"Aggiudicatario o affidatario": il soggetto cui è affidata l'esecuzione del servizio oggetto della presente gara.

"Provincia" da intendersi Provincia di Torino.

"Offerta" l'insieme della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara comprendente la documentazione amministrativa, il progetto di realizzazione del servizio, da redigersi sull'apposito formulario predisposto dalla Provincia, e l'offerta economica.

ART. 2

OGGETTO DELL'APPALTO

La Provincia di Torino intende affidare servizi specialistici finalizzati a rafforzare l'occupabilità dei cittadini immigrati da Paesi non appartenenti all'Unione Europea nei requisiti meglio specificati all'art. 4.

ART. 3

NATURA DELL'APPALTO

Appalto pubblico con procedura aperta di cui all'articolo 3, commi 10, 36, 37, articolo 11, articolo 54 commi 1,2, articolo 55 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 83 del medesimo D.Lgs., con individuazione delle offerte anormalmente basse e verifica della loro congruità ai sensi dell'art. 86 comma 2, artt. 87, 88 e 89 del medesimo D.Lgs., Categoria 22 CPC 872 (Servizi di collocamento e reperimento di personale) CPV 74500000-4 a X.

ART. 4

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il Servizio è rivolto a cittadini immigrati non comunitari, regolarmente presenti sul territorio della Provincia di Torino, inseriti nella Banca Dati dei Centri per l'Impiego appartenenti ai seguenti target:

- immigrati con permesso di soggiorno per motivo "asilo politico"
- immigrati con permesso di soggiorno per motivo "richiesta asilo politico D. Lgs. 30 maggio 2005 n.140"
- immigrati con permesso di soggiorno per motivo "motivi umanitari"

Il requisito della nazionalità proveniente da Paese non appartenente all'Unione Europea si considera alla data del 31.12.2006.

Per quanto riguarda la valutazione dei requisiti di ammissibilità dei destinatari dovrà essere assicurato il raccordo con i Centri per l'Impiego della Provincia di Torino e il rispetto di quanto indicato dalla Regione Piemonte nel Complemento di programmazione citato in premessa e nella D.G.R. n° 83 - 675 del 01/08/05.

L'individuazione dei destinatari sarà curata dai Centri per l'Impiego di riferimento attraverso un'attività di convocazione e/o a fronte di una esplicita richiesta da parte di persone interessate al Programma di intervento, purché in possesso dei requisiti in termini di target e domicilio previsti. Non potranno partecipare al progetto persone che contemporaneamente sono inserite in altri progetti di supporto all'inserimento lavorativo promossi da altri enti pubblici o Privati, o in altri progetti attivati dalla Provincia di Torino

ART. 5

SPECIFICHE DEL SERVIZIO

La prestazione oggetto dell'appalto è unica.

I servizi dovranno essere articolati in base alle caratteristiche degli utenti coinvolti e prevedere le seguenti attività, realizzate anche separatamente:

1. **analisi del quadro complessivo della situazione personale e professionale del destinatario, per orientare l'intervento di supporto**

in questa fase si dovrà tenere conto delle problematiche legate alla condizione di difficoltà che ha motivato il rilascio del permesso di soggiorno e della necessità per i soggetti di cui all'art.4 del reperimento di opportunità lavorative che garantiscano senza ulteriori traumi la permanenza in Italia, senza trascurare le possibili discriminazioni determinate dalla provenienza o dalla religione di appartenenza e valorizzando la componente femminile all'interno del target di riferimento

2. definizione di progetto individuale finalizzato ad idoneo inserimento nel mercato del lavoro

si riprendono anche in questa fase le considerazioni di cui al punto 1.

particolare cura e attenzione andranno rivolte alle potenzialità di inserimento lavorativo qualificato per i destinatari portatori di livelli elevati di qualificazione scolastica o professionale, per i quali gli interventi saranno mirati al reperimento di opportunità professionalmente valide, compatibili con le competenze rilevate

3. ricerca aziende per tirocini formativi con tutoraggio

strumento per il quale si prevede un sussidio per il sostegno al reddito dei destinatari

4. ricerca aziende per inserimento lavorativo,

con adeguate informazioni alle imprese sui contributi a disposizione per favorire le assunzioni (DGP 1494-447421 8.11.2005) e previsione di accompagnamento individuale anche successivo all'assunzione per i soggetti che lo necessitano

Lo sviluppo e la realizzazione delle attività dettagliate dovranno tenere in considerazione le linee guida delineate nel Programma Operativo Provinciale 2004-2006 citato in premessa e tenere conto di altre iniziative o servizi destinati al medesimo target di utenza attivati sul territorio provinciale.

Il soggetto proponente dovrà presentare una proposta progettuale che indichi nel dettaglio l'organizzazione del servizio con particolare riferimento alle metodologie, agli strumenti e output delle diverse attività.

Il programma dovrà complessivamente coinvolgere un numero minimo di **70 destinatari**, così ripartiti:

Torino	40
Ivrea/Cuorgnè	30
Totale	70

Risultati minimi da raggiungere in termini di numero di persone prese in carico:

- 1) almeno **21** persone avviate al lavoro con un inserimento occupazionale non inferiore ai 12 mesi full time o part time non inferiore a 20 ore settimanali;
- 2) almeno una proposta di tirocinio o inserimento lavorativo per ogni persona inserita nel programma.

Coordinatore del progetto

Il soggetto proponente dovrà assicurare all'interno del gruppo di lavoro almeno 1 esperto con funzione di "coordinatore del progetto", con documentata competenza ed esperienza **almeno**

quinquennale in progetti, finanziati con risorse pubbliche, di orientamento rivolti ai target di cui all'art. 4, gestione delle risorse umane e politiche dei servizi per l'impiego. Il "coordinatore del progetto" avrà la responsabilità del buon esito dei percorsi individuali, ed in particolare si occuperà di:

- a. mantenere i rapporti con la rete territoriale degli attori che erogano servizi rivolti ai target di cui all'art. 4;
- b. mantenere i rapporti con le reti informali in cui i diversi beneficiari sono inseriti;
- c. mantenere rapporti con le imprese del territorio per facilitare la soluzione positiva dei casi seguiti;
- d. monitorare le attività attraverso:
 - misurazione del livello di progresso ottenuto dai beneficiari;
 - verifica della rispondenza del piano di intervento alle aspettative/bisogni dei beneficiari;
 - verifica del raggiungimento degli standard richiesti;
 - verifica a lungo termine degli esiti dei percorsi individuali;
 - elaborazione di report sull'attività svolta.

L'erogazione del servizio prevede uno stretto raccordo e coordinamento con le attività dei Centri per l'Impiego.

Il percorso per ciascun utente non potrà durare, di norma, più di **cinque mesi**, escluso il periodo di tirocinio.

GIORNATE MINIME RICHIESTE

Le attività di cui al presente capitolato dovranno prevedere l'erogazione di un numero minimo di **150 gg/uomo**.

A supporto delle attività erogate dall'affidatario la Provincia, come previsto dal proprio Programma di attività e spesa, potrà mettere a disposizione i seguenti servizi e strumenti

- sussidio per i lavoratori coinvolti nei percorsi
- voucher formativi
- incentivi a favore delle imprese che assumono i soggetti coinvolti nei percorsi
- voucher alla persona per l'acquisizione di servizi (mis.E1 linea 1 Complemento Programma P.O.R. Obiettivo 3 F.S.E. 2000-2006)
- eventuali collegamenti con altri servizi della Provincia finalizzati al rafforzamento dell'autonomia individuale e/o alla creazione di impresa

Le suddette attività di supporto dovranno essere tenute in conto dall'affidatario nella fase di "preparazione" degli interventi.

ART. 6
INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

In ottemperanza a quanto previsto dal Programma provinciale di attività e spesa l'affidatario, nella realizzazione delle azioni previste dal presente capitolato, dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

1. **garantire la flessibilità degli interventi:** gli interventi dovranno essere personalizzati e dovranno tenere conto della complessità del singolo caso e delle specificità di ciascun utente. La flessibilità riguarda le stesse prescrizioni del progetto che deve essere modificabile in tempi ragionevoli sulla base dell'esperienza; di qui l'importanza di un adeguato sistema di valutazione in itinere. Il beneficiario finale deve essere partecipante del proprio progetto, deve essere tenuto al corrente degli sviluppi;
2. **garantire la presenza di un case manager di ogni singolo progetto individuale (“referente del percorso”):** il beneficiario finale dovrà avere un riferimento unico che funga da “regia del caso” con il compito di tenere i contatti con tutti i soggetti/servizi attivati e attivabili per la costruzione del progetto individualizzato. L'utente dovrà rapportarsi unicamente al referente per tutte le azioni necessarie alla buona riuscita dell'intervento.
3. **garantire il lavoro di rete integrato:** per far fronte alla complessità dei bisogni degli utenti e in considerazione che nessuna azione di politica del lavoro è realizzabile senza tener conto delle sue relazioni con le altre gli attori che interverranno nella costruzione e realizzazione del progetto individualizzato dovranno lavorare in rete e in modo integrato. Dovrà essere curata in particolar modo l'integrazione tra i Centri per l'Impiego e la formazione professionale.
4. **garantire utilizzo del Sistema Informativo Provinciale per il Lavoro:** i dati raccolti durante le attività a contatto con le persone in cerca di occupazione e/o le imprese dovranno essere gestiti tramite il Sistema Informativo Provinciale per il Lavoro (SILP), facente parte del Sistema Informativo Regionale per il Lavoro.

ART. 7

CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

- a) La natura delle prestazioni richieste implica che il prestatore del servizio debba operare entro i termini e con le modalità che verranno concordate con l'Amministrazione appaltante attraverso la definizione di un **piano operativo** idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati, che dovrà essere validato con il Servizio Politiche per il Lavoro e l'Orientamento della Provincia di Torino sulla base delle esigenze di carattere organizzativo e gestionale manifestate.
- b) Il prestatore del servizio dovrà essere disponibile ad incontri, momenti di raccordo con l'Amministrazione (ad esempio, predisposizione di report periodici quali – quantitativi), nell'ottica complessiva di favorire la più ampia e trasparente attuazione del servizio.
- c) Il prestatore del servizio dovrà garantire una sede operativa (con locali di cui all'art. 5 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 276 del 10/09/2003 e s.m.i.) nel bacino di appartenenza del CPI nel caso in cui, per problemi organizzativi, non fosse possibile realizzare le attività presso i Centri per l'Impiego.
- d) Il prestatore del servizio dovrà assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicizzazione delle azioni, costi ammissibili e delle eventuali disposizioni regionali specifiche, che verranno successivamente emanate in relazione alla gestione

delle linee di intervento della misura A2 del Complemento di programmazione citato in premessa.

- e) Il soggetto aggiudicatario, onde assicurare la completezza del servizio, si impegna inoltre a:
- **raccogliere ed elaborare** i dati richiesti dall'Amministrazione Provinciale o da altri soggetti incaricati, a vario titolo, dello svolgimento di azioni di monitoraggio (fisico, finanziario, procedurale) o valutazione delle attività poste in essere nell'ambito del servizio (valutatore provinciale, valutatore indipendente del POR, Agenzia Piemonte Lavoro, ecc.);
 - **rilevare** l'efficacia delle attività svolte ai fini della loro correzione e miglioramento.
 - **aggiornare** la Banca Dati lavoratori/aziende dei CPI (SILP) relativamente alle attività di cui all'art. 2 (Oggetto dell'appalto)

Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni appaltate devono essere realizzate entro i termini e con le modalità che verranno concordate con l'Amministrazione e comunque **non oltre il 30/06/2008**.

ART. 8

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il soggetto aggiudicatario dovrà rendersi disponibile ad avviare le attività entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della formale sottoscrizione del contratto.

La durata del servizio è stimata in undici mesi, il servizio dovrà concludersi comunque entro il **30/06/2008**.

L'affidatario dovrà fornire un consuntivo delle attività realizzate, secondo modalità e cadenze periodiche indicate dalla presente Amministrazione, in uno stato di avanzamento delle attività, in cui dovrà essere data evidenza delle attività realizzate, degli output relativi a ciascuna fase, delle giornate/persona, e delle risorse umane utilizzate.

ART. 9

REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara soggetti, sia pubblici sia privati, imprese, associazioni e fondazioni, singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 163/06 e dell'art. 4 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004, Consorzi, GEIE.

Non è ammessa la partecipazione contestuale, come concorrenti, di imprese che si trovino, l'una rispetto all'altra, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione di entrambe le imprese o dei raggruppamenti di cui fanno parte.

I requisiti per la partecipazione alla gara sono:

- 1) **se imprese:** iscrizione nel Registro Unico delle Imprese della competente Camera di Commercio, o equivalente in Paesi dell'Unione Europea, con le seguenti indicazioni:

- numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, generalità e qualifica del titolare in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti in caso di imprese societarie o consorzi;
 - codice fiscale e partita I.V.A.
se associazioni o fondazioni: di essere regolarmente costituita con atto pubblico come previsto dall'art.14 del C.C. riportando i dati anagrafici e residenza del legale rappresentante.
- 2) il possesso dell'accREDITAMENTO regionale ai sensi della DGR n. 29 -3181 del 19 giugno 2006 per ciascuna delle macroaree di orientamento MIO, MFO, MCO e MIL con indicazione degli estremi del relativo provvedimento regionale di rilascio. In caso di R.T.I, GEIE, Consorzi, tale requisito potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e **dovranno essere accreditate tutte le sedi operative che attuano tali iniziative**, fatto salvo il principio sulla base del quale il/i soggetto/i non accreditato/i all'interno del R.T.I. potrà/anno fornire collaborazioni professionali o altra strumentazione (ad esempio sedi occasionali), all'organismo/i accreditato/i. **In alternativa** il possesso di autorizzazione ministeriale o regionale per le attività di cui all'art. 2 lett a), b), c) e d) del D.Lgs. 276/03. In caso di R.T.I, Consorzi, GEIE il requisito potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
- 3) di impegnarsi a mettere a disposizione ai fini dell'aggiudicazione il personale necessario per la corretta esecuzione del servizio .
- 4) di impegnarsi a mettere a disposizione ai fini dell'aggiudicazione una sede operativa con locali di cui all'art. 5 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e s.m.i.
- 5) di possedere un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, conseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2004, 2005, 2006) non inferiore a 1,5 volte l'importo a base di gara.
 Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tale requisito potrà essere soddisfatto cumulativamente dalle imprese costituenti il raggruppamento.
 Nel caso di ente locale che abbia ottenuto da una pubblica amministrazione **trasferimenti di fondi a titolo di contributo per la realizzazione di servizi analoghi a quelli del bando la documentazione accettata ai fini del sorteggio è data dalla copia conforme dell'atto di riscossione comprovato dalla reverse d'incasso.**
- 6) di possedere almeno tre anni di comprovata attività nel campo dei servizi di orientamento e/o di accompagnamento all'inserimento lavorativo e/o dei servizi di ricollocazione con particolare riferimento ai servizi per il lavoro

Il soggetto sorteggiato o aggiudicatario dovrà produrre a prova del requisito di cui:

al punto 2), copia dell'accREDITAMENTO regionale o dell'autorizzazione ministeriale o regionale dichiarata conforme nei modi di legge;

al punto 5), copia dei bilanci relativi ai tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2004, 2005, 2006) o copia conforme delle fatture quietanzate o altra documentazione equivalente.

al punto 6) certificati di regolare esecuzione dei servizi resi a committenti pubblici e/o copia di fatture quietanzate corredate da copia del contratto cui si riferiscono, per i committenti privati.

Nel caso di enti locali, al fatturato richiesto dal presente requisito è equiparato il contributo erogato da pubblica amministrazione per la realizzazione di servizi analoghi a quello oggetto del bando. **Nel caso in cui un ente locale abbia ottenuto da una pubblica amministrazione un**

trasferimento di fondi a titolo di contributo per la realizzazione di servizi analoghi a quelli del bando, la documentazione accettata ai fini del sorteggio è data dalla copia conforme dell'atto di riscossione comprovato dalla reverse d'incasso.

Dovrà essere resa altresì ogni altra dichiarazione richiesta dal bando di gara.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi o GEIE, il requisito di cui al punto 5) e 6) potranno essere posseduti complessivamente dal raggruppamento, Consorzio o GEIE con una incidenza della capogruppo, limitatamente al solo punto 5) **non inferiore al 60%**.

Il soggetto offerente potrà soddisfare i requisiti di cui ai punti 5) e 6) avvalendosi dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico organizzativo di altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso la dichiarazione dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 49 comma 2 lettere a),b),c),d),e),f),g) del su citato Decreto Legislativo.

Si ricorda che l'offerente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

Non è consentito che più di un offerente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come offerenti alla stessa gara tanto l'impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Qualora quanto dichiarato in sede di gara dall'offerente aggiudicatario non corrisponda a quanto risulti dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato d'ufficio dalla Stazione Appaltante, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria.

Non è ammessa la partecipazione contestuale come impresa singola e quale componente di raggruppamenti o come componente di diversi raggruppamenti. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione sia della singola impresa che del raggruppamento.

Non è ammessa la partecipazione contestuale, come concorrenti, di imprese che si trovino, l'una rispetto all'altra, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione di entrambe le imprese o dei raggruppamenti di cui fanno parte.

ART.10

ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere redatta, utilizzando quale traccia il formulario di presentazione delle proposte Allegato A del presente capitolato e dovrà essere contenuta in un massimo di 40 pagine.

ART. 11

IMPORTO A BASE DI GARA

Il corrispettivo massimo da intendersi ad ogni effetto quale importo base di gara, IVA esclusa, è così stabilito:

€ 103.274,50 (Euro centotremiladuecentosettantaquattro/50), che saranno riconosciuti all'affidatario secondo le seguenti modalità:

- **€ 82.619,70** (Euro ottantaduemilaseicentodiciannove/70), per la presa in carico e l'erogazione del servizio a favore dei soggetti indicati dai CPI, quota soggetta a ribasso di gara
- **un bonus** fino ad un massimo di € 20.654,80(Euro ventimilaseicentocinquantaquattro/80), quota non soggetta a ribasso di gara, di cui:

- € 13.769,93 per le prime 21 persone prese in carico e avviate al lavoro con un inserimento occupazionale non inferiore ai 12 mesi, full time o part time non inferiore a 20 ore settimanali:
- € 6.884,87 se viene avviato al lavoro con un inserimento occupazionale non inferiore a 12 mesi, full time o part time non inferiore a 20 ore settimanali, un numero di soggetti presi in carico superiore a 22.

Le eventuali risorse residue per la mancata assegnazione dei “bonus” potranno essere utilizzate, a discrezione dell’Amministrazione appaltante, per la realizzazione di ulteriori percorsi del Programma Operativo per la realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro nel triennio 2004-2006, di cui alle Linee di Intervento 3 e 4 della Misura A2 del P.O.R. Piemonte Obiettivo 3 FSE 2000/2006.

L’offerta economica dovrà essere redatta, a pena di esclusione, secondo lo schema di cui all’Allegato B del presente capitolato.

ART. 12

GRUPPO DI LAVORO

Al fine di garantire la complessiva realizzazione del programma, il soggetto offerente dovrà presentare un’attestazione concernente la composizione del gruppo di lavoro, all’interno del quale dovrà essere garantita la presenza di:

- **un coordinatore** di documentata competenza ed esperienza **almeno quinquennale** in progetti, finanziati con risorse pubbliche, di orientamento rivolti ai target di cui all’art. 4, di gestione delle risorse umane e politiche dei servizi per l’impiego. Il “coordinatore del progetto” avrà la responsabilità del buon esito dei percorsi individuali. Questa figura dovrà occuparsi di mantenere i rapporti con la Provincia per quanto riguarda tutte le azioni messe a bando e attendere ai compiti di cui all’art. 5 del presente capitolato.
- **almeno 1 Operatore**, con funzioni di “case manager”, dotato di competenze professionali ed esperienze idonee allo svolgimento dell’attività di orientamento e di accompagnamento all’inserimento lavorativo per il target di riferimento.

L’offerente dovrà garantire che la composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara rimanga invariata in caso di aggiudicazione dell’appalto. Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso scritto dell’Amministrazione.

Dovranno, pertanto, essere allegati nella busta dell’offerta tecnica i curricula vitae, in formato europeo, del coordinatore e degli operatori, da questi debitamente sottoscritti e corredati da fotocopia di carta di identità o di altro documento equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n°445/2000.

I curricula vitae del coordinatore e dell’operatore possono essere presentati per una sola offerta. Nel caso in cui più concorrenti presentino i medesimi curricula vitae, questi non saranno oggetto di valutazione per tutti i proponenti. Nel caso ciò comporti il non raggiungimento del requisito del numero minimo di operatori componenti il gruppo di lavoro di cui al presente articolo, ne consegue l’esclusione del concorrente dalla gara.

Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e

motivata richiesta scritta all'Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta.

Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

ART.13

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 53, comma 1, lettera a) della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004, secondo le modalità di seguito indicate.

L'offerta tecnica ed economica sarà sottoposta alla valutazione di apposita commissione giudicatrice sulla base degli elementi elencati nella tabella di seguito riportata ai quali sono attribuiti i relativi punteggi massimi.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta, utilizzando quale traccia il formulario di presentazione delle proposte, Allegato A del Capitolato d'Oneri, e dovrà essere contenuta in un massimo di 40 pagine.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento, indeterminate, plurime, condizionate, incomplete.

All'offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo di 90 punti su 100. Le offerte tecniche che riporteranno un punteggio inferiore a 63 saranno escluse dalla gara e non si procederà per le stesse all'apertura dell'offerta economica.

CRITERI	INDICATORI	VALORE MAX.
a) Qualità del progetto	Articolazione logica e temporale delle attività - Articolazione delle attività previste dal Servizio	4
	Congruenza delle metodologie adottate - Analisi del quadro professionale complessivo dei destinatari - Definizione dei progetti individuali finalizzati - Competenze di base sul lavoro degli immigrati - Interventi di supporto per la dimensione di genere	3 4 3 4
	Adeguatezza delle strutture, delle strumentazioni e degli output - Strutture - Strumentazioni - Output di servizio	3 5 4
	Modalità di raccordo con i Servizi per l'Impiego della Provincia di Torino - Costituzione di un team di lavoro - Definizione flussi di comunicazione/informazione con i CPI di riferimento - Predisposizione di report dettagliati sui lavoratori presi in carico	5 6 4
	Migliorie apportate e eventuali servizi aggiuntivi	4
	Conoscenza del contesto locale - Rispondenza del progetto al contesto territoriale	4
	Precedenti attività di progettazione di politica del lavoro utili ad una migliore attuazione del progetto 1 punto per ogni precedente attività di progettazione documentata (fino a un massimo di 7)	7
	Totale a)	60

CRITERI	INDICATORI	VALORE MAX.
b) Risorse umane	Adeguatezza risorse umane e professionali - Adeguatezza del ruolo e della qualificazione del coordinatore delle attività rispetto a quanto previsto dall'art. 12:	
	da 4 a 6 esperienze di gestione di progetti di politica attiva del lavoro	3
	oltre 6 esperienze di gestione di progetti di politica attiva del lavoro	5
	- Adeguatezza del ruolo e della qualificazione dell'operatore nello svolgimento delle attività di cui all'art. 12	
	da 4 a 6 esperienze	4
	oltre 6 esperienze	6
	- Composizione del gruppo di lavoro oltre il numero minimo previsto all'art.12	
1 operatore aggiuntivo oltre il numero previsto	2	
2 operatori aggiuntivi oltre il numero previsto	4	
da 3 operatori aggiuntivi oltre il numero previsto	6	
	Totale b)	30
c) Prezzo	Prezzo complessivo offerto (il punteggio è calcolato sulla base della formula di seguito riportata)	10
	Totale c)	10
TOTALE (a+b+c)		100

Il punteggio relativo al prezzo verrà attribuito, in seduta pubblica, sulla base della seguente formula:

$$\text{punteggio offerta economica} = \frac{\text{Offerta min.}}{\text{Offerta} \times} \times 10$$

“Offerta min.” è l’offerta economica più bassa tra quelle presentate e “Offerta x” è l’offerta economica dell’impresa o raggruppamento temporaneo di imprese in esame.

Risulterà aggiudicatario provvisorio del servizio il soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali riguardanti ciascun elemento di giudizio. Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che ha presentato l’offerta economica più bassa, sempre che risulti congrua.

L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’adozione di apposita determinazione dirigenziale.

Nel caso in cui l’aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto, ovvero nel caso in cui le attività non vengano iniziate entro il termine previsto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l’incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria.

Nel caso in cui pervenga all’Amministrazione una sola offerta, si procederà comunque all’aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.

Nel caso di gara deserta si procederà con aggiudicazione a trattativa privata ai sensi dell’art. 31, comma 1, punto 1, lettera a) della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004.

L’offerente è vincolato dal momento della presentazione dell’offerta, la stazione appaltante lo è dall’atto dell’aggiudicazione definitiva.

ART. 14

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L’appaltatore deve corredare l’offerta con una cauzione pari al 2% dell’importo a base di gara da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità, **a pena di esclusione**, per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà essere corredata dall’impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva.

La cauzione potrà anche essere presentata mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Torino – UniCredit Banca Ag. 54, Via Bogino n. 12/b (tel. 011/861-2412) con la precisazione che la quietanza dell’avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti.

In tutti i casi la cauzione dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, dall’impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di associazione temporanea di imprese, la polizza fideiussoria, o la fideiussione bancaria, dovrà essere intestata a ciascuna impresa componente il raggruppamento ovvero soltanto alla designata capogruppo ma con espressa indicazione nell’atto della qualità di mandatario di costituenda A.T.I.

Si precisa che, **a pena di esclusione**, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

Per le modalità di svincolo della cauzione si rinvia all'avviso di gara.

La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

L'importo di detta garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala e documenta il requisito secondo quanto previsto nell'avviso di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestati l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 15

STIPULA DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- a) il capitolato d'oneri ed i suoi allegati;
- b) l'offerta del soggetto aggiudicatario, corredata di tutta la documentazione presentata.

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Successivamente all'aggiudicazione definitiva, e prima della sottoscrizione del contratto, il soggetto risultato aggiudicatario dovrà presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione appaltante.

ART. 16

CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE COMMITTENTE

La Provincia si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

L'Amministrazione appaltante farà pervenire per iscritto all'aggiudicatario del servizio le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio se non preventivamente comunicate per iscritto alla Provincia.

Su richiesta dell'Amministrazione appaltante l'aggiudicatario del servizio sarà inoltre tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 17

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'affidatario del servizio da parte della Provincia di Torino sarà effettuato in rate trimestrali posticipate che verranno pagate entro 90 giorni dalla data di presentazione della fattura corredata da una relazione sull'andamento delle attività svolte, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale.

In caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata, il pagamento della fattura verrà sospeso e di conseguenza ritardato.

In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse previsto dall'art. 1284 del Codice Civile.

ART.18

SUBAPPALTO

L'impresa deve dichiarare in sede di offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi.

L'istituto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e **l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di**

ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio affidato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma precedente non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio affidato sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 200.000,00 se gli adempimenti di cui al comma precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio affidato non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

ART. 19

PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, del servizio appaltato sono di proprietà della Provincia di Torino.

Il soggetto aggiudicatario non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

ART. 20

RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relativi al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n°196/03 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano

considerate riservate e come tali trattate pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

ART. 21

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione appaltante;
- adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato;
- arbitrario abbandono o sospensione da parte dell'affidatario, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme (cfr. articolo 17);
- qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale o f.i.;
- cessione parziale o totale del contratto;
- violazione delle disposizioni in materia di sub-appalto;
- cessazione o fallimento dell'affidatario.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione provinciale ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

L'Amministrazione provinciale si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto per ragioni di interesse pubblico al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica alla ditta appaltatrice secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 22

PENALI

L'Amministrazione provinciale, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario.

Ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile, la stazione appaltante, a mezzo di lettera raccomandata A/R, intimerà all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le

sanzioni saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare delle singole sanzioni è compreso tra € 250,00 e il 10% dell'importo complessivo lordo di aggiudicazione, rapportato alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale recidiva in comportamenti non conformi, secondo il giudizio del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro e Orientamento della Provincia di Torino.

ART. 23

VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta presentata è valida per 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa.

ART. 24

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività ed assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione appaltante che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione provinciale in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

ART. 25

SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

ART. 26

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.